SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 18**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1990, n. 6.

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di porre in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, che versa in irrimediabile crisi finanziaria, e di provvedere a garantire ai medesimi lavoratori gli istituti contrattuali e previdenziali previsti dalla normativa generale;

Atteso che l'apposito disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 novembre 1989 e presentato al Senato della Repubblica in data 21 novembre 1989, non ha potuto ancora essere esaminato;

Considerato che ogni ulteriore ritardo nell'entrata in vigore della nuova disciplina comporterebbe notevole oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4.

2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1° settembre 1989.

4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1° settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Al personale di cui al comma 4 è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.

2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'articolo 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell'articolo 110 del codice della navigazione.

Art. 3.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992.

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non è cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali.

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. A tal fine, entro il 31 dicembre 1991, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro, sono fissati i termini, i criteri e le modalità per l'applicazione di detto beneficio.

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti che distino non più di 50 chilometri tra loro. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

Art. 4.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992;

b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera *c*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*
DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA
(Prevista dall'articolo 1, comma 2)

FONDO GESTIONE
ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI

Unità	Livello	Qualifica
2	9	Vice direttore
4	8	Capo servizio
7	7	Capo ufficio
14	5	Impiegato di concetto
4	4	Archivista/Digitatrice
6	3	Autisti/Commessi/Dattilografi
37		

90G0036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 1989.

Modificazioni al decreto interministeriale 8 aprile 1986 concernente il programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive L. 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata infine autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1986	L.	200.000.000.000
esercizio finanziario 1987	»	100.000.000.000
esercizio finanziario 1988 . . .	»	300.000.000.000
esercizio finanziario 1989	»	300.000.000.000
esercizio finanziario 1990 . .	»	100.000.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7.

esercizio finanziario 1987	L.	100.000.000.000
esercizio finanziario 1988	»	100.000.000.000
esercizio finanziario 1989	»	500.000.000.000
esercizio finanziario 1990	»	500.000.000.000
esercizio finanziario 1991	»	400.000.000.000

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989-1990-1991 sono così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1989	L.	—
esercizio finanziario 1990	»	200.000.000.000
esercizio finanziario 1991	»	200.000.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1989	L.	400.000.000.000
esercizio finanziario 1990	»	500.000.000.000
esercizio finanziario 1991	»	500.000.000.000

Anche l'accantonamento per complessive lire 207.025.000.000, di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1988, riservato al completamento della copertura finanziaria delle opere già avviate con finanziamento parziale viene così rimodulato:

esercizio 1989	L.	55.000.000.000
esercizio 1990	»	52.025.000.000
esercizio 1991	»	100.000.000.000
Totale	L.	207.025.000.000

Considerato che, non ritenendosi più opportuno realizzare i nuovi istituti penitenziari di Genova, Venezia, Cassano allo Ionio, Eboli, Fossano, Trento è necessario stralciare dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1988, i suddetti istituti;

Considerato che per sopravvenute esigenze non si ritiene più opportuno effettuare gli interventi di manutenzione previsti presso la casa di reclusione di Pianosa e la casa circondariale di Parma per cui è necessario stralciare gli interventi dal programma di cui al 22 novembre 1988;

Considerato che non si ritiene più opportuna la ristrutturazione dell'esistente centro clinico di Parma ma si rende necessaria la realizzazione di un nuovo centro clinico nell'area di sedime del costruendo complesso penitenziario di Parma;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori relativamente ai nuovi istituti di:

Palermo C.C.-C.R., Foggia C.C., Frosinone C.C., Viterbo C.C. e C.R., Velletri C.C., Civitavecchia C.C., Piacenza C.C., Parma C.C. e C.R., Reggio Emilia C.C., L'Aquila C.C., San Gimignano C.R., Benevento C.C., Castrovillari C.C.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente agli istituti di Terni C.C., Modena C.C., Taranto C.C.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per gli interventi di manutenzione per la casa di reclusione di Civitavecchia e la casa circondariale di Regina Coeli;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa ed a contenere i finanziamenti già disposti nei limiti delle modifiche della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione degli edifici penitenziari di: Genova, Venezia, Cassano allo Ionio, Eboli, Fossano e Trento.

È approvata la rimodulazione negli anni 1990 e 1991 dei finanziamenti disposti dal decreto interministeriale 22 novembre 1988, ai sensi della modifica di cui alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, per gli istituti penitenziari di:

1) Milano C.C.	L.	130.000.000.000
2) Reggio Calabria C.R. . . .	»	50.000.000.000
3) Marsala C.C.	»	30.000.000.000
4) Mistretta C.C.	»	30.000.000.000
5) Napoli C.C.	»	75.000.000.000
6) Settore giustizia minorile	»	60.000.000.000

È stralciata dal programma previsto dal decreto interministeriale 22 novembre 1988 la realizzazione degli interventi manutentori presso gli istituti penitenziari di Parma e Pianosa.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

1) Velletri C.C.	L.	5.126.000.000
2) Modena C.C.	»	357.000.000
3) Reggio Emilia C.C. . . .	»	2.050.000.000
4) Piacenza C.C.	»	5.380.000.000
5) Parma C.C.-C.R.	»	6.491.000.000
6) Foggia C.C.	»	345.000.000
7) Taranto C.C.	»	100.000.000
8) Terni C.C.	»	1.788.000.000
9) S. Gimignano C.R.	»	4.480.000.000
10) Benevento C.C.	»	750.000.000
11) Frosinone C.C.	»	3.760.000.000
12) L'Aquila C.C.	»	7.452.000.000
13) Viterbo C.C.-C.R.	»	14.072.000.000
14) Civitavecchia C.C.	»	11.617.000.000
15) Castrovillari	»	137.000.000

Per l'ultimazione degli interventi necessari alla manutenzione e ristrutturazione, di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, vengono assegnati i seguenti stanziamenti:

1) Civitavecchia C.R.	L.	2.371.000.000
2) Regina Coeli C.C.	»	4.000.000.000

Il recupero del finanziamento non più necessario per la casa di reclusione di Pianosa sarà utilizzato per l'integrazione dei fondi necessari per l'intervento di Regina Coeli.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 7 marzo 1985, n. 99, legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7 di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1988 risulta di L. 877.798.000.000.

È approvata la seguente integrazione finanziaria da prelevarsi sull'accantonamento di L. 202.025.000.000 riservati al completamento della copertura finanziaria delle opere già avviate o in corso di avviamento:

1) Palermo C.C.-C.R. . . .	L.	70.000.000.000

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento è di L. 137.025.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

90A0276

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 luglio 1989.

Approvazione degli schemi di statuto dei consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi in vetro, metallo e plastica di cui all'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 349/86;

Vista la legge n. 475/88;

Visto in particolare l'art. 9-*quater* della sopra citata legge n. 475/88 che prevede la costituzione dei consorzi obbligatori per i contenitori per liquidi di vetro, metallo e plastica;

Considerata la necessità di procedere con ogni urgenza all'emanazione dello statuto tipo al fine della costituzione di detti consorzi che dovranno poi operare per migliorare la raccolta dei rifiuti urbani e consentire al meglio il loro riciclaggio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto tipo dei consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi in vetro, metallo e plastica secondo lo schema allegato.

Art. 2.

I contributi di riciclaggio, secondo quanto determinato dei commi 5 e 6 dell'art. 9-*quater* sono dovuti dai soggetti di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 dello statuto tipo e sono così determinati:

vetro 0,5%;

metallo 0,5%;

plastica 10%.

Art. 3.

I contributi di riciclaggio potranno essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Art. 4.

Il presidente di ciascun consorzio invierà entro il 30 gennaio 1990 al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria lo statuto definitivo del proprio consorzio, accompagnato da una relazione sulla struttura del consorzio.

Art. 5.

In conformità con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/88 il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria procederà alla definizione di una convenzione tipo fra i consorzi e i comuni o le aziende municipalizzate.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

STATUTO TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER I CONTENITORI IN VETRO

Titolo I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del consorzio

1. È costituito con sede in Roma il consorzio obbligatorio nazionale per il riciclaggio dei contenitori in vetro per i liquidi di cui all'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio non ha fini di lucro e può anche avere articolazione regionale ed interregionale. Il consorzio ha la durata illimitata sino a quando permangono i presupposti normativi della sua costituzione.

Art. 2.

Consorziati

1. Sono obbligati a partecipare al consorzio:

a) i produttori di contenitori per liquidi;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle imprese utilizzatrici e distributrici;

d) le associazioni di recupero specializzate nel settore esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

2. Sono tenuti a partecipare al consorzio altresì i soggetti giuridici appartenenti alle categorie sopra indicate che si costituiscono o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime posteriormente all'entrata in vigore del presente statuto. Tali soggetti sono obbligati a notificare o la propria costituzione o l'inizio dell'attività agli organi del consorzio che prenderanno atto del loro inserimento *ope legis* tra i partecipanti al consorzio. Parimenti saranno inseriti d'ufficio fra i partecipanti al consorzio i soggetti giuridici relativamente ai quali gli organi del consorzio possono comprovare documentalmente la costituzione o l'inizio dell'attività.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia in coerenza con gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui al comma 8 dell'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

2. Il consorzio per il perseguimento dei predetti fini per quanto di competenza svolge a titolo gratuito e oneroso, tutte le attività anche complementari e sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attività medesime. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

3. I consorzi possono fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministero dell'ambiente.

4. Il consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e stipula apposite convenzioni e/o specifici accordi:

con i comuni, loro aziende municipalizzate, a loro concessionari ed enti pubblici o privati;

con consorzi, società, enti e istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficienza ed economicità.

Art. 4.

Quote di partecipazione al consorzio

1. I consorziati obbligatori partecipano al consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

....

....

....

2. Il numero complessivo delle quote di partecipazione al consorzio è stabilito in ..... ed il loro valore unitario è determinato dall'assemblea.

3. Le quote di partecipazione al consorzio degli associati sono riportate con le seguenti percentuali ....

4. La determinazione della quota in caso di nuovi soci obbligatori avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

Art. 5.

Finanziamento delle attività del consorzio

1. Il consorzio finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

i contributi di riciclaggio di cui all'art. 9-*quater* della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

le quote di associazione;

i proventi delle attività svolte dal consorzio in attuazione di norme e dello statuto;

eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

i proventi della gestione patrimoniale e la eventuale utilizzazione del fondo di riserva con le modalità di cui al successivo art. 18.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità ed i termini di riscossione e versamento al consorzio dei contributi di riciclaggio, anche prevedendo eventualmente l'affidamento — in virtù di apposita convenzione — al consorzio stesso.

Art. 6.

Obblighi e diritto dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme di questo statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 3.

3. Il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio e — direttamente nel rispetto delle proprie competenze o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti — le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dal loro *status*.

Titolo II

ORGANI

Art. 7

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti,

il vice presidente e/o amministratore delegato.

Art. 8.

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria del consorzio è convocata dal consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata invita almeno quindici giorni prima dell'adunanza recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio sindacale. In tali casi il consiglio è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe è limitato a cinque.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti. Per quanto riguarda l'elezione del presidente e la nomina del vice presidente e/o amministratore delegato è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti almeno la maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali proposte di modifica dello statuto tipo devono essere proposte dal consiglio di amministrazione e deliberate dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote consortili complessive. Saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere anziano.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea del consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di estrazione consortili;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio predisposti dal consiglio di amministrazione;

e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o indennità di seduta di membri del consiglio di amministrazione e ai sindaci;

g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio dei singoli consorziati;

h) delibera in sede straordinaria le proposte di modifica dello statuto;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

m) delibera la determinazione e la variazione della sede consortile nel territorio del comune di Roma.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente, dal vice presidente e/o amministratore delegato, da undici membri, di cui uno designato rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dell'industria. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. All'elezione dei membri eletti in rappresentanza dei consorziati si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a ..... preferenze.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più dei ..... membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente tramite elezione di altro o altri consiglieri preferibilmente in rappresentanza della categoria (o delle categorie) di appartenenza del predecessore (o dei predecessori); a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia tenuto a conoscenza della cessazione.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la loro sostituzione è disposta dalla autorità che ha provveduto alla nomina. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei due membri precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ..... consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere all'uopo nominato.

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

a) convocare l'assemblea;

b) redigere in via definitiva il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione afferente quest'ultimo;

c) adottare gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni e/o modificazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d) adottare il programma pluriennale o annuale;

e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del consorzio e sulle proposte di convenzione di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente statuto;

f) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività consortile;

g) deliberare su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

h) determinare l'organico del personale del consorzio;

i) nominare il segretario generale del consorzio;

l) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del presente statuto;

m) compilare tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.

Art. 12.

Presidente e vice presidente e/o amministratore delegato

1. Il presidente ed il vice presidente e/o amministratore delegato del consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

3. Presiede la riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e rappresenta il consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente.

5. I compiti e le funzioni del vice presidente e/o amministratore delegato sono definite dallo statuto di ciascun consorzio.

Art. 13.

Collegio revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di sette membri effettivi e due supplenti.

2. Quattro dei membri effettivi sono indicati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dell'industria, delle finanze e del tesoro e sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie amministrative, contabilistiche ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi. Presidente del collegio è il sindaco nominato dal Ministro del tesoro.

3. I rimanenti tre membri effettivi e i tre supplenti sono eletti dall'assemblea con un voto limitato a .... preferenze tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. I sindaci durano in carica tre anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei membri del collegio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti di nomina ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina. I sindaci nominati in sostituzione a norma dei due commi precedenti rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

5. Il collegio dei sindaci controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

7. All'attività del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai sindaci almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che ha ad oggetto la loro approvazione.

5. Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria può compilare d'ufficio il bilancio consuntivo del consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 16.

Rapporti con le amministrazioni di riferimento

1. Il consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente, i Ministeri dell'industria e delle finanze.

2. Il consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria tutti gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

3. Il consorzio comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi l'assemblea del consorzio è tenuta a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni, il bilancio entra in vigore.

5. Il consorzio comunica al Ministro dell'ambiente la composizione degli organi consortili e la loro variazione.

Art. 17.

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione tecnici ed organizzativi del consorzio possono essere disciplinati da regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

Art. 18.

Fondo di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo di riserva versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del consorzio è determinata dall'assemblea. La somma da conferire per ogni quota in occasione della costituzione del consorzio è determinata dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il fondo di riserva può essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo di riserva sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Recesso dei consorziati o cessazione del consorzio

1. I consorziati possono richiedere di cessare di appartenere al consorzio dichiarando di non svolgere più attività nei settori di cui all'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio, previo l'accertamento della rispondenza della dichiarazione a realtà, la trasmette al Ministro dell'ambiente ed al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale con proprio atto procede ad escludere il consorziato dall'elenco dei soggetti obbligati individuati ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e comunica l'esclusione al consorzio. Ricevuta la comunicazione di esclusione il consorzio provvede a rimborsare le somme versate al fondo consortile detratta la quota associativa per l'anno in corso ove non sia stata ancora versata. Possono richiedere di essere sospesi dall'adempimento alle obbligazioni consortili al consorzio i consorziati nei cui confronti sia in corso di procedura di fallimento, di concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ovvero sia in corso la procedura di liquidazione.

2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al Presidente del Consiglio di nominare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un commissario incaricato della gestione straordinaria del consorzio.

Art. 21.

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

STATUTO TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER I CONTENITORI IN METALLO

Titolo I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del consorzio

1. È costituito con sede in Roma il consorzio obbligatorio nazionale per il riciclaggio dei contenitori in metallo di cui all'articolo 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio non ha fini di lucro e può anche avere articolazione regionale ed interregionale. Il consorzio ha la durata illimitata sino a quando permangono i presupposti normativi della sua costituzione.

Art. 2.

Consorziati

1. Sono obbligati a partecipare al consorzio:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici;

d) le associazioni di recupero specializzate nel settore esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

2. Sono tenuti a partecipare al consorzio altresì i soggetti giuridici appartenenti alle categorie sopra indicate che si costituiscono o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime, posteriormente all'entrata in vigore del presente statuto. Tali soggetti sono obbligati a notificare o la propria costituzione o l'inizio dell'attività agli organi del consorzio che prenderanno atto del loro inserimento *ope legis* tra i partecipanti al consorzio. Parimenti saranno inseriti d'ufficio fra i partecipanti al consorzio i soggetti giuridici relativamente ai quali gli organi del consorzio possono comprovare documentalmente la costituzione o l'inizio dell'attività.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia in coerenza con gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui al comma 8 dell'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

2. Il consorzio per il perseguimento dei predetti fini per quanto di competenza svolge a titolo gratuito e oneroso, tutte le attività anche complementari e sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attività medesime. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

3. I consorzi possono fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministero dell'ambiente.

4. Il consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e stipula apposite convenzioni e/o specifici accordi:

con i comuni, loro aziende municipalizzate, a loro concessionari ed enti pubblici o privati;

con consorzi, società, enti e istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficienza ed economicità.

Art. 4.

Quote di partecipazione al consorzio

1. I consorziati obbligatori partecipano al consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

....

....

....

2. Il numero complessivo delle quote di partecipazione al consorzio è stabilito in ..... ed il loro valore unitario è determinato dall'assemblea.

3. Le quote di partecipazione al consorzio degli associati sono riportate con le seguenti percentuali...............

4. La determinazione della quota in caso di nuovi soci obbligatori avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

Art. 5.

Finanziamento delle attività del consorzio

1. Il consorzio finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

i contributi di riciclaggio di cui all'art. 9-*quater* della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

le quote di associazione;

i proventi delle attività svolte dal consorzio in attuazione di norme e dello statuto;

eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

i proventi della gestione patrimoniale e la eventuale utilizzazione del fondo di riserva con le modalità di cui al successivo art. 18.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità ed i termini di riscossione e versamento al consorzio dei contributi di riciclaggio, anche prevedendo eventualmente l'affidamento — in virtù di apposita convenzione — al consorzio stesso.

Art. 6.

Obblighi e diritto dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme di questo statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 3.

3. Il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio e — direttamente nel rispetto delle proprie competenze o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti — le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dal loro *status*.

Titolo II

ORGANI

Art. 7.

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti;

il vice presidente e/o amministratore delegato.

Art. 8.

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria del consorzio è convocata dal consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio sindacale. In tali casi il consiglio è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe è limitato a cinque.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti. Per quanto riguarda l'elezione del presidente e la nomina del vice presidente e/o amministratore delegato è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti almeno la maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali proposte di modifica dello statuto tipo devono essere proposte dal consiglio di amministrazione e deliberate dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote consortili complessive. Saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere anziano.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea del consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di estrazione consortili;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio predisposti dal consiglio di amministrazione;

e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o indennità di seduta di membri del consiglio di amministrazione e ai sindaci;

g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio dei singoli consorziati;

h) delibera in sede straordinaria le proposte di modifica dello statuto;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

m) delibera la determinazione e la variazione della sede consortile nel territorio del comune di Roma.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente, dal vice presidente e/o amministratore delegato, da undici membri, di cui uno designato rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dell'industria. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. All'elezione dei membri eletti in rappresentanza dei consorziati si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a......... preferenze.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più dei .... membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente tramite elezione di altro o altri consiglieri preferibilmente in rappresentanza della categoria (o delle categorie) di appartenenza del predecessore (o dei predecessori); a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia tenuto a conoscenza della cessazione. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei due membri precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ..... consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere all'uopo nominato.

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

a) convocare l'assemblea;

b) redigere in via definitiva il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione afferente quest'ultimo;

c) adottare gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni e/o modificazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d) adottare il programma pluriennale o annuale;

e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del consorzio e sulle proposte di convenzione di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente statuto;

f) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività consortile;

g) deliberare su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

h) determinare l'organico del personale del consorzio;

i) nominare il segretario generale del consorzio;

l) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del presente statuto;

m) compilare tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.

Art. 12.

Presidente e vice presidente e/o amministratore delegato

1. Il presidente ed il vice presidente e/o amministratore delegato del consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

3. Presiede la riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e rappresenta il consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente.

5. I compiti e le funzioni del vice presidente e/o amministratore delegato sono definite dallo statuto di ciascun consorzio.

Art. 13.

Collegio revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di sette membri effettivi e due supplenti.

2. Quattro dei membri effettivi sono indicati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dell'industria e delle finanze e tesoro e sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie amministrative, contabilistiche ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi. Presidente del collegio è il sindaco nominato dal Ministro del tesoro.

3. I rimanenti tre membri effettivi e i tre supplenti sono eletti dall'assemblea con un voto limitato a .... preferenze tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. I sindaci durano in carica tre anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei membri del collegio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti di nomina ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina. I sindaci nominati in sostituzione a norma dei due commi precedenti rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

5. Il collegio dei sindaci controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

7. All'attività del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai sindaci almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che ha ad oggetto la loro approvazione.

5. Il Ministero dell'ambiente di concerto col Ministero dell'industria può compilare d'ufficio il bilancio consuntivo del consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 16.

Rapporti con le amministrazioni di riferimento

1. Il consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente i Ministeri dell'industria e delle finanze.

2. Il consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria tutti gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

3. Il consorzio comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi l'assemblea del consorzio è tenuta a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni il bilancio entra in vigore.

5. Il consorzio comunica al Ministro dell'ambiente la composizione degli organi consortili e la loro variazione.

Art. 17.

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione tecnici ed organizzativi del consorzio possono essere disciplinati da regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

Art. 18.

Fondo di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo di riserva versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del consorzio è determinata dall'assemblea. La somma da conferire per ogni quota in occasione della costituzione del consorzio è determinata dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il fondo di riserva può essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo di riserva sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Recesso dei consorziati o cessazione del consorzio

1. I consorziati possono richiedere di cessare di appartenere al consorzio dichiarando di non svolgere più attività nei settori di cui all'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio, previo l'accertamento della rispondenza della dichiarazione a realtà, la trasmette al Ministro dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale con proprio atto procede ad escludere il consorziato dall'elenco dei soggetti obbligati individuati ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e comunica l'esclusione al consorzio. Ricevuta la comunicazione di esclusione il consorzio provvede a rimborsare le somme versate al fondo consortile detratta la quota associativa per l'anno in corso ove non sia stata ancora versata. Possono richiedere di essere sospesi dall'adempimento alle obbligazioni consortili al consorzio i consorziati nei cui confronti sia in corso di procedura di fallimento, di concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ovvero sia in corso la procedura di liquidazione.

2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al Presidente del Consiglio di nominare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un commissario incaricato della gestione straordinaria del consorzio.

Art. 21.

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

STATUTO TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER I CONTENITORI IN PLASTICA

Titolo I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del consorzio

1. È costituito con sede in Roma il consorzio obbligatorio nazionale per il riciclaggio dei contenitori in plastica di cui all'articolo 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio non ha fini di lucro e può anche avere articolazione regionale ed interregionale. Il consorzio ha la durata illimitata sino a quando permangono i presupposti normativi della sua costituzione.

Art. 2.

Consorziati

1. Sono obbligati a partecipare al consorzio:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici;

d) le associazioni di recupero specializzate nel settore esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

2. Sono tenuti a partecipare al consorzio altresì i soggetti giuridici appartenenti alle categorie sopra indicate che si costituiscono o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime, posteriormente all'entrata in vigore del presente statuto. Tali soggetti sono obbligati a notificare o la propria costituzione o l'inizio dell'attività agli organi del consorzio che prenderanno atto del loro inscrimento *ope legis* tra i partecipanti al consorzio. Parimenti saranno inseriti d'ufficio fra i partecipanti al consorzio i soggetti giuridici relativamente ai quali gli organi del consorzio possono comprovare documentalmente la costituzione o l'inizio dell'attività.

Art. 3.

Oggetto del consorzio

1. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia in coerenza con gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui al comma 8 dell'art. 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

2. Il consorzio per il perseguimento dei predetti fini per quanto di competenza svolge a titolo gratuito e oneroso, tutte le attività anche complementari e sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attività medesime. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

3. I consorzi possono fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministero dell'ambiente.

4. Il consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e stipula apposite convenzioni e/o specifici accordi:

con i comuni, loro aziende municipalizzate, a loro concessionari ed enti pubblici o privati;

con consorzi, società, enti e istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficienza ed economicità.

Art. 4.

Quote di partecipazione al consorzio

1. I consorziati obbligatori partecipano al consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

....

....

....

2. **Il numero complessivo delle quote di partecipazione al consorzio è stabilito in ..... ed il loro valore unitario è determinato dall'assemblea.**

3. Le quote di partecipazione al consorzio degli associati sono riportate con le seguenti percentuali.......

4. La determinazione della quota in caso di nuovi soci obbligatori avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

Art. 5.

Finanziamento delle attività del consorzio

1. Il consorzio finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

i contributi di riciclaggio di cui all art. 9-*quater* della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 475;

le quote di associazione;

i proventi delle attività svolte dal consorzio in attuazione di norme e dello statuto;

eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

i proventi della gestione patrimoniale e la eventuale utilizzazione del fondo di riserva con le modalità di cui al successivo art. 18.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio ed artigianato sono stabilite le modalità ed i termini di riscossione e versamento al consorzio dei contributi di riciclaggio, anche prevedendo eventualmente l'affidamento — in virtù di apposita convenzione — al consorzio stesso.

Art. 6.

Obblighi e diritto dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme di questo statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 3.

3. Il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio e — direttamente nel rispetto delle proprie competenze o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti — le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dal loro *status*.

Titolo II

ORGANI

Art. 7.

Organi del consorzio

Sono organi del consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti;

il vice presidente e/o amministratore delegato.

Art. 8.

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria del consorzio è convocata dal consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per la approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio sindacale. In tali casi il consiglio è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione della assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe è limitato a cinque.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive.In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti. Per quanto riguarda l'elezione del presidente e la nomina del vice presidente e/o amministratore delegato è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti almeno la maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali proposte di modifica dello statuto tipo devono essere proposte dal consiglio di amministrazione e deliberate dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote consortili complessive. Saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere anziano.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea del consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di estrazione consortili;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio predisposti dal consiglio di amministrazione.

e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione;

f) delibera circa la eventuale assegnazione della indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o indennità di seduta di membri del consiglio di amministrazione e ai sindaci;

g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio dei singoli consorziati;

h) delibera in sede straordinaria le proposte di modifica dello statuto;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

m) delibera la determinazione e la variazione della sede consortile nel territorio del comune di Roma.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente, dal vice presidente e/o amministratore delegato da undici membri, di cui uno designato rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dell'industria. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. All'elezione dei membri eletti in rappresentanza dei consorziati si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a ......, preferenze.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più dei .... membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente tramite elezione di altro o altri consiglieri preferibilmente in rappresentanza della categoria (o delle categorie) di appartenenza del predecessore (o dei predecessori); a tal fine dovrà essere convocata un assemblea dei consorziati entro trenta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei due membri precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ..... consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere all'uopo nominato.

Art. 11.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

a) convocare l'assemblea;

b) redigere in via definitiva il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione afferente quest'ultimo;

c) adottare gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni e o modificazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d) adottare il programma pluriennale o annuale;

e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del consorzio e sulle proposte di convenzione di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente statuto;

f) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerente all'attività consortile;

g) deliberare su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

h) determinare l'organico del personale del consorzio;

i) nominare il segretario generale del consorzio;

l) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del presente statuto;

m) compilare tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.

Art. 12.

Presidente e vice presidente e/o amministratore delegato

1. Il presidente ed il vice presidente e/o amministratore delegato del consorzio sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

3. Presiede la riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e rappresenta il consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente.

5. I compiti e le funzioni del vice presidente e/o amministratore delegato sono definite dallo statuto di ciascun consorzio.

Art. 13.

Collegio revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di sette membri effettivi e due supplenti.

2. Quattro dei membri effettivi sono indicati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dell'industria e delle finanze e tesoro e sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie amministrative, contabilistiche ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi. Presidente del collegio è il sindaco nominato dal Ministro del tesoro.

3. I rimanenti tre membri effettivi e i tre supplenti sono eletti dall'assemblea con un voto limitato a .... preferenze tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. I sindaci durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei membri del collegio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti di nomina ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina. I sindaci nominati in sostituzione a norma dei due commi precedenti rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'organo del consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto, provvede alla nomina. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

5. Il collegio dei sindaci controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

7. All'attività del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai sindaci almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che ha ad oggetto la loro approvazione.

5. Il Ministero dell'ambiente di concerto col Ministero dell'industria può compilare d'ufficio il bilancio consuntivo del consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 16.

Rapporti con le amministrazioni di riferimento

1. Il consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente i Ministeri dell'industria e delle finanze.

2. Il consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria tutti gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

3. Il consorzio comunica al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi l'assemblea del consorzio è tenuta a deliberare su di essi entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni il bilancio entra in vigore.

5. Il consorzio comunica al Ministro dell'ambiente la composizione degli organi consortili e la loro variazione.

Art. 17.

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione tecnici ed organizzativi del consorzio possono essere disciplinati dai regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

Art. 18.

Fondo di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo di riserva versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del consorzio è determinata dall'assemblea. La somma da conferire per ogni quota in occasione della costituzione del consorzio è determinata dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il fondo di riserva può essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo di riserva sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Recesso dei consorziati o cessazione del consorzio

1. I consorziati possono richiedere di cessare di appartenere al consorzio dichiarando di non svolgere più attività nei settori di cui all'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. Il consorzio, previo l'accertamento della rispondenza della dichiarazione a realtà, la trasmette al Ministro dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale con proprio atto procede ad escludere il consorziato dall'elenco dei soggetti obbligati individuati ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge 11 novembre 1988, n. 475, che ha convertito il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 e comunica l'esclusione al consorzio. Ricevuta la comunicazione di esclusione il consorzio provvede a rimborsare le somme versate al fondo consortile detratta la quota associativa per l'anno in corso ove non sia stata ancora versata. Possono richiedere di essere sospesi dall'adempimento alle obbligazioni consortili al consorzio i consorziati nei cui confronti sia in corso di procedura di fallimento, di concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa ovvero sia in corso la procedura di liquidazione.

2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al Presidente del Consiglio di nominare, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, un commissario incaricato della gestione straordinaria del consorzio.

Art. 21.

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

90A0277

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1989.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1988, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione del coefficiente di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 7 aprile 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1988;

Vista la nota n. 6016 del 16 marzo 1989, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1987: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 422,8; indice dei salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1987 = 2.086,57;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1988, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse per il 1988, previsto dalla lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in L. 1.254,685 = (milleduecentocinquantaquattro e seicentottantacinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1989
Registro n. 14 Industria, foglio n. 94

90A0278

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1989.

Autorizzazione alla seconda Università degli studi di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore della seconda Università degli studi di Roma, in data 6 marzo 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico per la clinica chirurgica ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 agosto 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 novembre 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La seconda Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di cui al precitato art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casciani prof. Carlo Umberto, direttore della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Baroni prof. Benedetto, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Boffo prof. Vittorio, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Moraldi prof. Aldo, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Picardi prof. Carlo, aiuto presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Caruso dott. Umberto, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Elli dott. Marco, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Filingeri dott. Vincenzino, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Iorio dott. Beniamino, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Milito dott. Giovanni, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Rosati dott. Roberto, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Spera dott. Enrico, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Tisone dott. Giuseppe, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Verardi dott. Stefano, assistente presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il rettore della seconda Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0279

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 gennaio 1990.

Determinazione dei limiti delle distanze dalla costa entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, che approva il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera;

Tenuto conto che gli studi concernenti la valutazione delle risorse biologiche del mare sono tuttora in corso e che in attesa di conoscerne i risultati si rende comunque necessario alleggerire lo sforzo di pesca nella zona costiera anche al fine di tutelare la riproduzione delle specie ittiche e lo sviluppo delle forme giovanili;

Considerato che le nuove tecnologie di pesca consentono l'esercizio della pesca ad una maggiore distanza dalla costa;

Sentito, per quanto attiene agli aspetti della disciplina della pesca, il parere del Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 20 dicembre 1989;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire in via sperimentale e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'esercizio della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino ad una distanza di 30 miglia dalla costa;

Considerata l'esigenza primaria di tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla predetta estensione delle zone di esercizio di pesca;

Decreta:

Art. 1.

In via sperimentale, e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale può essere esercitata fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

Art. 2.

Per il periodo di cui al precedente art. 1 ed in via sperimentale, la pesca costiera ravvicinata può essere esercitata fino ad una distanza di 30 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.

Art. 3.

L'assegnazione delle navi ai servizi di pesca di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alle corrispondenti navigazioni viene effettuata sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive dello scafo e dell'apparato motore e, più in generale, di navigabilità, secondo i regolamenti tecnici del Registro italiano navale, ai sensi del titolo II - cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

Art. 4.

Le navi, per essere abilitate in via sperimentale alla pesca secondo le modalità di cui al precedente art. 1 devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e, per essere abilitate in via sperimentale alla pesca secondo le modalità di cui al precedente art. 2, dovono essere conformi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

Art. 5.

I capi di compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare sulla licenza di pesca e sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A0299

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1989.

Variante all'elenco delle opere finanziate dal secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1, commi 6 e 8, della citata legge numero 64/1986;

Visti il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 ed il primo piano annuale di attuazione approvati con delibere CIPE del 29 dicembre 1986;

Visto il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990, approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1988, che attribuisce, tra l'altro, risorse pari a lire 2.879,266 miliardi per studi, progettazioni ed opere della sub-azione organica 6.3 «Interventi per lo sviluppo delle zone interne»;

Vista la nota della regione siciliana del 9 giugno 1989, n. 302, di richiesta di variante all'elenco delle opere finanziate dal citato secondo piano annuale di attuazione e relative alla sub-azione organica 6.3;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90, approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988), nell'ambito degli «Interventi per lo sviluppo delle zone interne» della sub-azione organica 6.3, l'opera proposta dalla regione siciliana «Strada valorizzazione e fruizione Terme Arabe», nel comune di Cefalà Diana, finanziata per l'importo di lire 480 milioni, è sostituita con le seguenti opere, complessivamente di pari importo, localizzate nel medesimo comune che resta confermato anche quale ente attuatore:

«progetto costruzione via Catania» per l'importo di lire 280 milioni;

«sistemazione piazzale interno e consolidamento del castello» per l'importo di lire 200 milioni.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0280

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 2/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visti i provvedimenti CIP numeri 12, 16, 17/1987 e 11, 12/1988;

Preso atto della nota 800.6/75/2/1771 trasmessa dal Ministero della sanità per la determinazione del prezzo di specialità contenenti interferone;

Tenuto conto della revisione della quotazione dei principi attivi - attivatore tissutale umano ricombinante - plasminogeno - azitovudina e urochinasi, effettuata dalla commissione materie prime in data 12 ottobre, 15 novembre 1989 e 11 gennaio 1990;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quella della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti, per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità.

Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO

	Codice unico	Prezzo
Actilyse - Boehr. Ingel. iv 1 fl liof 20 mg + 1 f solv	026533024	640.505
Actilyse - Boehr. Ingel. iv 1 fl liof 50 mg + 1 fl solv	026533012	1.593.375
Actiplas - Dompè Biotec iv 1 fl liof 20 mg + 1 f solv	026963025	640.505
Actiplas - Dompè Biotec iv 1 fl liof 50 mg + 1 fl solv	026963013	1.593.375
Frone - Serono 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 1 ml	025409069	232.770
Frone - Serono 500.000 UI pom 1 siringa 5 g	025409071	35.755
Frone - Serono 600.000 UI coll 3 fl liof + 3 sir	025409083	125.150
Kisolv - Proter 1 fl liof 100.000 UI + 1 f 2 ml	026744019	155.570
Kisolv - Proter 1 fl liof 50.000 UI + 1 f 2 ml	026744021	79.590
Naferon - Sclavo 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 1 ml	026011080	232.770
Naferon - Sclavo 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 sir	026011092	234.520
Naferon - Sclavo 3.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 3 ml	026011116	687.865
Naferon - Sclavo 500.000 UI pom 5 g	026011130	35.365
Naferon - Sclavo 6.000.000 UI coll 3 fl liof + 3 fl	026011128	124.055
Persolv - Lepetit 1 fl 100.000 U + 1 f	024726034	159.110
Persolv - Lepetit 1 fl 25.000 U + 1 f	024726022	42.520
Persolv - Lepetit 1 fl 5.000 U + 1 f	024726010	11.335
Purochin - Sclavo 1 fl liof 100.000 UI + 1 f	025135043	159.060
Purochin - Sclavo 1 fl liof 25.000 UI + 1 f	025135029	42.475
Purochin - Sclavo 1 fl liof 5.000 UI + 1 f	025135017	11.285
Purochin - Sclavo 1 fl liof 50.000 UI + 1 f	025135031	81.355
Retrovir - Wellcome 100 cps 100 mg	026697019	320.160
Retrovir - Wellcome 40 cps 250 mg	026697021	318.810
Ukidan - Serono 100.000 UI 1 fl liof + 1 f	023208046	174.970
Ukidan - Serono 25.000 UI 1 fl liof + 1 f	023208022	46.720
Ukidan - Serono 5.000 UI 1 fl liof + 1 f	023208010	12.415
Ukidan - Serono 50.000 UI 1 fl liof + 1 f	023208034	89.490
Urochinasi Behring Ist. Behring 100.000 UI fl liof	026062024	155.050
Urochinasi Behring - Ist. Behring 25.000 UI fl liof	026062012	41.055
Urochinasi - Iketon 100.000 UI 1 fl liof + 1 f	026195026	139.975
Urochinasi - Iketon 25.000 UI 1 fl liof + 1 f	026195014	37.375
Urokinase Choay - Midy iv 1 fl 100000 UI + 1 f	025718014	153.405
Urokinase Choay - Midy iv 1 fl 75.000 UI + 1 f	025718026	115.940

90A0282

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano. (Provvedimento n. 3/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il decreto del Ministero della sanità in data 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1989;

Visti l'art. 19, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'art. 1; comma 8, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerato che i prodotti galenici officinali per uso umano contengono principi attivi da lungo tempo in commercio sotto forma di specialità medicinali e quindi non più coperti da brevetto;

Ritenuto che detti principi attivi possano essere posti in commercio a prezzi inferiori rispetto a quelli di prodotti appartenenti alle stesse classi terapeutiche di recente registrazione con ovvii vantaggi per la spesa pubblica;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A) Di procedere alla fissazione dei prezzi al pubblico dei prodotti galenici officinali per uso umano elencati nell'allegato *A*, tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

B) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi dei prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'allegato *A*, sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti, 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti, 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

C) Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO

ELENCO PRODOTTI GALENICI

	Codice unico	Prezzo
Acqua p.p. iniett. 10 ml 1 f	000001	485
Acqua p.p. iniett. 2 ml 1 f	000001	330
Acqua p.p. iniett. 5 ml 1 f	000001	405
Adrenalina 0,5 mg/1 ml iniett 5 f	000001	2.530
Adrenalina 1 mg/1 ml iniett 5 f	000001	2.530
Amoxicillina 1 g 6 cpr	000001	6.600
Amoxicillina 250 mg 12 cpr	000001	4.415
Amoxicillina 500 mg 6 cpr	000001	4.190
Argento prot. 0,5% gtt otorin 10 ml 1 fl	000001	1.750
Atropina solf. 0,5% p/v coll 10 ml 1 fl	000001	2.340
Atropina solf. 0,5 mg/1 ml iniett 5 f	000001	2.555
Atropina solf. 1% p/v coll 10 ml 1 fl	000001	2.415
Calcio Cloruro 500 mg/10 ml iniet 5 f	000001	3.105
Cefalexina 1 g 8 cpr	000001	10.130
Cloxacillina 250 mg 12 cps	000001	3.275
Cloxacillina 500 mg 6 cps	000001	2.955
Eritromicina Lattob iniet eq 1 g base	000001	3.115
Glicerina Fenica gtt otorin 10 g 1 fl	000001	1.810
Glucosio 10% p/v 10 ml 1 f	000001	565
Glucosio 10% p/v 20 ml 1 f	000001	625
Glucosio 10% p/v 250 ml 1 fl	000001	3.335
Glucosio 10% p/v 500 ml 1 fl	000001	4.120
Glucosio 20% p/v 10 ml 1 f	000001	585

	Codice unico	Prezzo
Glucosio 33% p/v 10 ml 1 f	000001	595
Glucosio 33% p/v 5 ml 1 f	000001	535
Glucosio 5% p/v 10 ml 1 f	000001	545
Glucosio 5% p/v 20 ml 1 f	000001	605
Glucosio 5% p/v 250 ml 1 fl	000001	3.275
Glucosio 5% p/v 500 ml 1 fl	000001	4.015
Litio Carbonato 300 mg 10 cps	000001	2.335
Litio Carbonato 300 mg 20 cps	000001	3.110
Litio Carbonato 300 mg 30 cps	000001	3.835
Litio Carbonato 300 mg 50 cpr	000001	4.710
Metadone Hcl 0,1% scir 10 ml 1 fl mono	000001	1.745
Metadone Hcl 0,1% scir 20 ml 1 fl mono	000001	1.860
Metadone Hcl 0,1% scir 5 ml 1 fl mono d	000001	1.640
Morfina Hcl 0,1% p/v scir 100 ml 1 fl	000001	2.725
Morfina Hcl 1% p/v scir 320 ml 1 fl	000001	9.700
Morfina Hcl 10 mg/1 ml iniet 2 f	000001	2.905
Morfina Hcl 10 mg/1 ml iniet 5 f	000001	4.735
Morfina Hcl 2% p/v scir 160 ml 1 fl	000001	9.210
Morfina Hcl 20 mg/1 f iniet 5 f	000001	6.695
Morfina Hcl 20 mg/1 ml iniet 2 f	000001	3.710
Papaverina Hcl 30 mg/2 ml iniet 5 f	000001	2.785
Papaverina Hcl 50 mg/3 ml iniet 5 f	000001	2.900
Pilocarpina Hcl 1% p/v coll 10 ml 1 fl	000001	2.990
Pilocarpina Hcl 2% p/v coll 10 ml 1 fl	000001	3.615
Pilocarpina Hcl 4% p/v coll 10 ml 1 fl	000001	4.830
Potassio iodato 170 mg 20 cpr	000001	3.395
Potassio ioduro 130 mg 20 cpr	000001	2.490
Potassio ioduro 50% p/v gtt 20 ml 1 fl	000001	3.205
Rifampicina 150 mg 8 cps	000001	3.800
Rifampicina 2% scir 60 ml 1 fl	000001	3.970
Rifampicina 300 mg 8 cps	000001	5.785
Sodio cloruro 0,9% p/v 250 ml 1 fl	000001	3.200
Sodio cloruro 0,9% p/v 500 ml 1 fl	000001	3.900
Sodio cloruro 18 mg/2 ml iniet 1 f	000001	425
Sodio cloruro 45 mg/5 ml iniet 1 f	000001	480
Sodio cloruro 90 mg/10 ml iniet 1 f	000001	565

90A0283

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989. (Provvedimento n. 5/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, e successive modificazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 1254/89 del Consiglio del 3 maggio 1989 che stabilisce, per la campagna 1989-90, fra l'altro, le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento CEE n. 1255/89 del Consiglio del 3 maggio 1989 e n. 2782/89 della commissione del 14 settembre 1989, che fissano per la campagna 1989-90 i prezzi minimi rispettivamente delle barbabietole A e B;

Visti i regolamenti CEE n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969 concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del Consiglio del 27 aprile 1989 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.682 con decorrenza 1° luglio 1989;

Visto il regolamento CEE n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989 concernente le misure di intervento nel settore bieticolo-saccarifero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1989-90;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero che rientrerà nei quantitativi delle quote A, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti CEE n. 1785/81 e n. 1255/89 — in 41,79 ECU per tonn. pari a L. 70.291 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote B, è fissato — in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 2782/89 — in 26,76 ECU per tonn. pari a L. 45.010 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1989/90 per la produzione di zucchero rientrante nelle quote A e B, l'aiuto previsto ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, e stabilito dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1254/89, è riconosciuto, tenuto conto delle modalità di cui al punto 4, lettera *a)* del provvedimento CIP n. 48/81, nella misura di L. 18.402 + IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino del 16%, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento CIP.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno, per 1/10% di tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

90A0284

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1989-90. (Provvedimento n. 6/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989 con la quale è stata stabilita la misura dell'aiuto alla produzione per il settore bieticolo-saccarifero ai sensi del citato decreto-legge n. 694/81;

Visti i provvedimenti CIP n. 1195/68, n. 48/81 e successive modifiche, nonché i provvedimenti CIP n. 2/89 e n. 16/89 concernenti, rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero nonché la disciplina prezzi nel settore saccarifero;

Visti i regolamenti CEE n. 1254/89, n. 1255/89 e n. 2782/89 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1989/90;

Visti i regolamenti CEE n. 1129/89 che fissa il tasso di cambio della lira verde in L. 1.682/ECU;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989 e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote A e B per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1989-90;

Visto il provvedimento CIP in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Per la campagna 1989-90 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonché i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal regolamento CEE n. 1255/89, espressi in lire italiane al cambio di L. 1.682 per ECU.

2) Per la stessa campagna 1989-90 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a1*), *a2*), del provvedimento CIP n. 48/81, da corrispondere secondo le modalità di cui al punto 4), lettera *a)*, di detto provvedimento, per le quantità espresse in zucchero bianco, sono i seguenti:

a1) ai produttori di barbabietole:

L. 14.155 per 100/kg di zucchero, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1989-90;

a2) ai produttori di zucchero:

L. 5.234 per 100/kg di zucchero.

I predetti importi afferenti i punti *a1*) e *a2*), saranno comunque corrisposti compatibilmente con le disponibilità finanziarie che allo scopo affluiranno alla Cassa.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

90A0285

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 7/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP n. 37 del 26 giugno 1986, n. 22 del 2 luglio 1987, n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 13 del 3 maggio 1989 e n. 19 del 17 novembre 1989;

Vista la richiesta di aggiornamento dei costi di distribuzione presentata dalle associazioni dei distributori;

Considerato quanto previsto al punto 3.1.5. del provvedimento CIP n. 24/88 in merito alla revisione del parametro «h» - numero annuo di ore di utilizzazione;

Considerato necessario procedere ad una revisione della metodologia in atto al fine di raggiungere una maggiore perequazione tariffaria anche mediante la centralizzazione del sistema formativo delle tariffe;

Considerata l'opportunità di continuare a garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe in maniera tempestiva per un valore medio di L./mc 4,4 pari a 0,48 L./Mcal articolato secondo il grado di sviluppo di ciascun esercizio in modo da perequarne gli effetti;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana aumentano nelle misure seguenti:

Classe di grado di sviluppo K(Mcal/ut/anno)	Aumento L./Mcal	L./KWh
inferiore o uguale a 4.250	1,38	1,19
4.251 - 5.750	1,17	1,01
5.751 - 7.500	0,89	0,77
7.501 - 9.500	0,70	0,60
9.501 - 13.000	0,52	0,45
13.001 - 17.000	0,39	0,34
uguale o superiore a 17.001	0,28	0,24
esercizi in avviamento	1,00	0,86

I comitati provinciali prezzi provvederanno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a deliberare i nuovi aumenti collocando ciascun esercizio nelle classi sopraindicate secondo il grado di sviluppo (K) che ciascun esercizio ha registrato nell'ultima revisione tariffaria.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

90A0286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 10 gennaio 1990.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale centrale per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 101/89 in data 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti stessa, per il giorno 17 dicembre 1989, con prosecuzione delle operazioni elettorali fino alle ore 14 del giorno successivo e sono state determinate le circoscrizioni elettorali con le rispettive sedi e sono altresì state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il fonogramma n. 993 del 9 gennaio 1990, con il quale il vice direttore di revisione della Corte dei conti Terracciano Stellato dott.ssa Maddalena ha chiesto di essere esonerata dall'incarico di componente della commissione elettorale centrale;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Decreta:

Il vice direttore di segreteria Puglisi Vincenzo è nominato componente della commissione elettorale centrale, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del vice direttore di revisione Terracciano Stellato dott.ssa Maddalena.

Roma, addì 10 gennaio 1990

Il Presidente: CARBONE

90A0287

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 337 a 345 relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia II sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'art. 198, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in nefrologia II

Art. 199. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia II presso l'istituto di medicina interna dell'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 200. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 201. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 202. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 203. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;

insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 204. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione fisio-patologica (ore 50):

morfologia e fisiologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie glomerulari)	ore	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubolo-interstiziali)	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 205. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

degenza nefrologia/ambulatorio day-hospital;
emodialisi;
laboratorio chimico-clinico e istopatologico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della

scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, addì 24 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A0288

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto rettorale n. 2459 del 29 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1989;

Considerato che, per mero errore materiale, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto contemplano la soppressione di diversi istituti dell'Ateneo di Cagliari, anziché quella della loro indicazione in seno allo statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 39 (ex art. 40) contenente l'indicazione degli istituti:

1) biblioteca della facoltà;
2) gabinetto di geografia;
3) gabinetto di storia medioevale e moderna;
4) istituto di studi sardi,

annessi alla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso.

Sono altresì soppressi il secondo e il terzo comma del citato articolo.

Art. 2.

L'art. 28 dello statuto, contenente l'indicazione dell'istituto di «Studi africani e orientali», annesso alla facoltà di scienze politiche, è soppresso.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 55 (ex art. 56) contenente l'indicazione degli istituti:

lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura latina;
lingue e letterature straniere;
studi storici;
filosofia;
geografia;
pedagogia;
psicologia e sociologia,

annessi alla facoltà di magistero, è soppresso.

È altresì soppresso il secondo comma dell'art. 55 sopracitato.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 14 contenente l'indicazione degli istituti:

istituto di diritto pubblico;
istituto di diritto privato e procedura civile;
istituto di diritto romano e storia del diritto;
istituto di filosofia del diritto;
istituto di diritto e procedura penale;
istituto di diritto internazionale, organizzazioni internazionali e storia dei trattati;
istituto di diritto ed economia del lavoro,

annessi alla facoltà di giurisprudenza, è soppresso.

Sono altresì soppressi il secondo, terzo e quarto comma del citato articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 22 novembre 1989

Il rettore: CASULA

90A0289

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 gennaio 1990, n. 43703.

Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 8 giugno 1989, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale
All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
All'ISTAT - Direzione generale
Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Con la delibera in oggetto, che si trasmette in copia, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980, si è pronunciata su alcune richieste, pervenute da varie amministrazioni, di modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza in oggetto, approvata dalla commissione medesima in data 28 settembre 1988 e diramata da questo Dipartimento con la circolare 14 ottobre 1988, n. 23900.

Tali corrispondenze deliberate dalla commissione vanno a sostituirsi — se modificative — o ad aggiungersi — se integrative — a quelle contenute nella tabella allegata alla predetta circolare.

Le amministrazioni interessate, quindi, dovranno procedere agli inquadramenti pevisti dall'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, del personale in possesso delle qualifiche contemplate dalle suddette modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenze deliberate al riguardo.

Le decorrenze, le modalità e gli effetti di tali inquadramenti restano quelli previsti dal citato art. 4, secondo le indicazioni formulate da questo Dipartimento nella già ricordata circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988.

Si richiama, anche per tale seconda delibera, l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'opportunità di investire tempestivamente questo Dipartimento degli eventuali problemi applicativi.

Il Ministro: GASPARI

DELIBERA

LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077, n. 1078 e n. 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminate le richieste di integrazioni e modifiche alla delibera in data 28 settembre 1988 ed all'allegata tabella di corrispondenza, presentate dalle seguenti amministrazioni:

Ministero degli affari esteri, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero del commercio con l'estero, Ministero della difesa, Ministero delle finanze, Ministero di grazia e giustizia, Ministero dell'industria, Ministero dei lavori pubblici, Ministero della sanità, Ministero del tesoro, Ministero dei trasporti, Ministero del turismo;

Esaminata la proposta presentata dal Ministero dell'interno in data 7 giugno 1989, per i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sulla base dei verbali delle sedute in data 11 gennaio, 24 maggio e 8 giugno 1989:

dichiara che, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsto dall'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto destinatario delle norme di cui al titolo I della stessa legge, viene riconosciuta la corrispondenza tra le attribuzioni dei profili professionali e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento, secondo l'allegata tabella di integrazione, quadro XXIII;

dichiara, in via generale, che le equiparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento e quelle dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, stabilite dalla tabella allegata alla precedente delibera in data 28 settembre 1988, vanno integrate o modificate secondo l'allegata tabella integrativa;

dichiara, in particolare, che le attribuzioni delle qualifiche del personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 663/1979, come convertito dalla legge n. 33/1980, corrispondono a quelle dei profili professionali di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica secondo l'allegata tabella integrativa, quadro XIX;

dichiara, inoltre, che al personale già dipendente del disciolto Ente nazionale lavoratori ciechi ed inserito nei ruoli speciali istituiti ai sensi dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge n. 663/1979, come convertito dalla legge n. 33/1980, si applica il criterio di corrispondenza assunto per il personale di tali ruoli con la delibera del 28 settembre 1988; per il personale operaio, tuttavia, sono specificamente individuate le comparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche di mestiere, con quelle dei profili professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quadro aggiunto *A* della tabella allegata.

Il presidente: on. Maurizio SACCONI

I componenti:
dott. Francesco CATAPANO
dott. Pasquale COZZOLINO
dott. Salvatore SANGIORGIO
dott. Giuseppe LAMPIS
dott.ssa Maria TROFFA
dott. Maurino LEDDA
dott. Salvatore BOSCO
dott. Giuseppe CONTI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE ATTRIBUZIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1219/1984 E QUELLE DELLE QUALIFICHE DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO.

QUADRO I

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) RUOLI DEL MINISTERO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Modificare a pag. 10)			
....			
- Autista capo	-Autista meccanico	11	IV
- Autista	-Conducente di automezzi speciali	9	IV

QUADRO II

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Modificare a pag. 13)			
....			
- Direttore analista capo aggiunto	-Direttore chimico	215	VIII
- Direttore analista superiore - Analista	-Biologo direttore	213	
....			
- Segretario Capo - Segretario principale	-Collaboratore amministrativo	2	VII
- Segretario	-Collaboratore amministrativo contabile	14	

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Aggiungere a pag. 15 e 16, alle qualifiche di mestiere del personale operaio)			
- Capo operaio :			
. Correttore di bozze	Assistente amministrativo	3	VI
....			
- Operaio specializzato:			
. Giardiniere . Piscicultore . Coltivatore	-Tecnico agrario special.	251	V
....			
- Operaio qualificato:			
. Giuntista telefonico . Apparecchiatore telescriventista . Apparecchiatore telescriventista radio telegraf. di laboratorio . Telescriventista	-Telefonista telescriventista operatore radio	208	IV
. Tipografo . Disegnatore . Tipografo operatore off-set . Litografo disegnatore . Tipografo compositore vari-tiper . Legatore libri . Tappezziere . Cartotecnico . Vetraio	-Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	61	IV
- Operaio qualificato			
. Infermiere	-Infermiere generico	132	IV

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.

(Aggiungere a pag. 16, prima dei **Ruoli del Corpo Forestale dello Stato**)

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Qualifiche carriera direttiva ex Tabelle A e B allegate al D.L. 282/86 convertito in L.462/86	)-Funzionario amm.vo	1	VIII
	)-Funzionario agrario	248	
	)-Direttore Chimico	215	
	)-Biologo Direttore	213	
- Qualifiche carriera di concetto ex Tabelle A e B allegate al D.L 282/86 convertito in L. 462/86	)-Collaboratore amm.vo) contabile	14	VII
	)-Collaboratore agrario	249	
	)-Capo tecnico	203	
- Qualifiche carriera esecutiva ex Tabelle A e B allegate al D.L 282/86 convertito in L. 462/86	)-Addetto ai terminali) evoluti	283	V
	)-Operatore amm.vo	4	
	)-Operatore amm.vo contabile	16	
	)-Stenodattilografo	6	
	)-Operatore tecnico specializ-) zato di laboratorio	264	
- Qualifiche carriera ausiliaria ex Tabelle A e B allegate al D.L. 282/86 convertito in Legge 462/86:			
. con attribuzioni relative alla conduzione di automezzi	- Autista meccanico	11	IV
. con attribuzioni di prepara-tore	-Tecnico agrario	252	IV
. altre	- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	III

b) RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Modificare ed aggiungere alle qualifiche di mestiere dei capi operai, pag. 17)			
- Capi operai:			
....			
. Conducente automezzi e trattori patente 3° grado	-Assistente tecnico motorista	41	VI
. Carpentiere in ferro e legno	-Assistente tecnico	188	VI
. Falegname . Meccanico . Sarto . Tappezziere	-Assistente tecnico	188	VI
. Disegnatore	- Assistente idrogeotopografico	206	VI
....			
(Aggiungere alle qualifiche di mestiere del personale operaio, alle pagg. 17 e 18)			
- Operai specializzati:			
. Sarto	- Operatore specializ. per la lavorazione di materiali non metallici	62	V
. Legatore libri	- Operatore tecnico specializ. di laboratorio	264	V
. Famiglio	- Operatore specializzato per l'alimentazione	90	V
. Imbianchino	- Pittore specializzato	68	V
. Bracciante agricolo	- Tecnico agrario special.	251	V
- Operai qualificati:			
. Lucidatore mobili legno metallo	- Falegname	69	IV
. Idraulico	- Idraulico	71	IV
. Lucidista provetto disegni			

e lucidi	- Disegnatore specializzato	207	V
. Fattore	- Tecnico agrario	252	IV
. Verificatore calzature	- Operatore tecn.specializ. di laboratorio	264	V
. Cernitore semi forestali	- Tecnico agrario	252	IV
. Segantino brentista circolista	- Tecnico agrario	252	IV
. Lavandaia	- Cameriere	91	IV
. Terrazziere	- Tecnico agrario	252	IV

- Operai comuni:

. Manovale specializzato	- Addetto alle lavorazioni	210	III
. Coltivatore	- Addetto alle lavorazioni agrarie	253	III
. Pittore verniciatore	- Pittore	67	IV

QUADRO VII

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZION.
- Direttore aggiunto di divisione	)-Funzionario amministrativo 1	VIII
- Direttore di sezione	)-Funzionario amministrativo-contabile 13	VIII
- Consigliere	)-Analista di organizzazione 20	VIII
	)-Analista economico-finanziario 17	VIII
- Segretario capo	)-Collaboratore amm.vo 2	VII
- Segretario principale	)-Collaboratore amministrativo-contabile 14	VII
- Segretario	)-Collaboratore bibliotecario 266	VII
	)-Collaboratore economico-finanziario 18	VII
	)-Capo sala macchina 275	VII
- Capo ufficio cifra e Telegrafo	- Telescriventista centralinista Operatore radio special. 209	V
- Coadiutore superiore	)-Operatore amministrativo 4	V
- Coadiutore principale	)-Operatore amm.vo-contabile 16	V
- Coadiutore e Coadiutore Dattilografo	)-Operatore statistico 31	V
	)-Stenodattilografo 6	V
- Coadiutore tecnico superiore	)-Operatore amministrativo 4	V
- Coadiutore tecnico principale	)-Operatore Amm.vo-contabile 16	V
- Coadiutore tecnico	)	
- Coadiutore meccanografo super	)-Operatore amministrativo 4	V
- Coadiutore meccanografo	)-Operatore amm.vo-contabile 16	V
	)-Addetto ai terminali evoluti 283	V
	)-Registratore di dati 281	V
- Assistente alla vigilanza	- Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia 27	V

- Commesso capo Commesso	- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	III
- Agente tecnico capo - Agente tecnico	- Autista meccanico	11	IV

QUADRO X

MINISTERO DELLA DIFESA

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.

Aggiungere a pag. 35, dopo "Segretario capo ex art. 4, 18 comma, legge 312/1980"

....

- Ragioniere capo ex art. 4, 18 comma, legge 312/1980	- Funzionario amministrativo contabile	13	VIII
- Interprete-traduttore capo, ex art. 4, 18 comma, legge 312/80	- Revisore interprete-traduttore	32	VIII

....

QUADRO XI

MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
a) AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA (Aggiungere alle qualifiche degli operai specializzati pag. 57)			
- Legatore libraio	- Tipografo compositore specializzato	118	V
f) RUOLI PERSONALE O.S.T. (Aggiungere alla fine)			
- Operaio comune	)-Addetto alle lavorazioni	210	III
g) RUOLI DEL DEMANIO (Aggiungere alla fine)			
- Sorvegliante del ruolo ad esaurimento soppresso servizio tecnico agrario	- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	III

QUADRO XII

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

b) RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
(Aggiungere alle qualifiche degli operai specializzati)

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Infermiere	- Infermiere professionale	133	V
....			

QUADRO XIV

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Correggere a pag. 80, tra gli operai specializzati)			
- Conducente automezzi speciali	- Autista meccanico specializzato	12	V

QUADRO XIX

MINISTERO DELLA SANITA'

a) RUOLO ORDINARIO
(Aggiungere a pag. 97, tra gli operai specializzati)

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZION.
- Chimico	)-Operatore tecnico specializzato di laboratorio 264	V

....

(Aggiungere alla fine, a pagina 98):

c) RUOLO SPECIALE EX ART. 24 D.L. 663/1973, CONVERTITO IN LEGGE 33/1980.

RUOLO AMMINISTRATIVO

QUALIFICA PRESSO GLI ENTI DI PROVENIENZA	QUALIFICA ORDINAMENTO STATALE	PROFILO DI INQUADRAMENTO	QUALIFICA FUNZIONALE
- Collaboratore coordinatore, collaboratore	-Direttore aggiunto divisione, Direttore sezione, Consigliere	)-Funzionario amm.vo 1	VIII
		)-Funzionario amministrativo contabile 13	VIII
- Assistente coordinatore e assistente	-Segretario o ragioniere capo, segretario o ragioniere principale, segretario o ragioniere	)-Collaboratore amministrativo 2	VII
		)-Collaboratore amministrativo contabile 14	VII
- Archivista dattilografo livello diff., archivista dattilogr.	-Coadiutore superiore dattilografo, coadiut. datt. o coad.superiore coad.princip., coadiutore	)-Operatore amm.vo 4	V
		)-Operatore amm.vo contabile 16	V
- Commesso	- Commesso	)-Addetto servizi ausiliari e di anticamera 24	III

RUOLI TECNICI

QUALIFICA PRESSO GLI ENTI DI PROVENIENZA	QUALIFICA ORDINAMENTO STATALE	PROFILO DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZIONALE
I qualifica profess.	-Medico capo aggiunto, medico superiore, medico	-Direttore medico	226	VIII
	-Farmacista capo agg.to farmacista superiore, farmacista	-Direttore farmacista	218	VIII
- Collaboratore tecnico coordinatore e collaboratore tecnico-statistico	-Statistico attuario capo aggiunto, statistico superiore, statistico	-Funzionario statistico	28	VIII
II qualifica professionale	-Segretario tecnico capo, segretario tecn.principale e segretario tecn.	- Capo tecnico	203	VII
Assistente tecn.coord. e ass.te tecnico - assistente sociale	-Segretario tecnico capo segret.tecnic. prin segretario tecnico	-Assistente sociale coordinatore	242	VII
Assistente tecn.coord. e ass.te tecnico-programmatore	-Segretario tecnico capo segret.tecnic. principale, segret.tecnico	-Capo sala macchine	275	VII
Assistente tecn.coord. Ass.te tecn. con funzioni tecnico amm.ve diverse	-Segretario tecnico capo, segret. tecn.principale, segret.tecnico	-Collaboratore amm.vo	2	VII
		-Collaboratore amministrativo contabile	14	VII
Operatore tecnico l.d. e operatore tecnico infermiere	-Infermiere patentato	-Infermiere profess.	133	V
Operatore tecnico livello diff. e operatore tecn. con mansioni tecnico amministrative	-Coadiutore superiore, coadiutore principale, coadiutore	-Operatore amm.vo	4	V

Agente tecnico liv.diff. agente tecnico-autista	-Agente tecnico capo e agente tecnico	-Autista meccanico	11	IV
Agente tecnico livello diff. e agente tecn.infermiere con patentino di infermiere	-Infermiere qualificato	-Infermiere	132	IV
Agente tecn. liv.diff. e agente tecn.infermiere senza patentino infermiere	-Agente tecnico capo e agente	-Ausiliario socio sanitario	131	III
Agente tecnico liv.diff e agente tecnico con funzioni tecnico-amministrative diverse	- Commesso	-Addetto servizi ausiliari e di anticamera	24	III

QUADRO XX

MINISTERO DEL TESORO

a) RUOLI DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE AA.GG. E PERSONALE

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Aggiungere all'inizio di pag. 100)			
- Capi operai del Ruolo ad esaurimento ex Zecca	Assistente tecnico	188	VI
....			
(Modificare a pag. 101, tra gli Operai qualificati del P.G.S.)			
....			
. Lavatore e ingrassatore di automezzi	- Aggiustatore meccanico	38	IV

b) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

- Personale dei Servizi Centrali e dei Servizi Meccanografici

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Aggiungere a pag. 102, dopo Consigliere)			
- Ragioniere capo (art. 4, 18° comma, 1.312/80)	-Funzionario amministrativo contabile	13	VIII
(Aggiungere a pag. 102, dopo Segretario)			
- Segretario tecnico capo ruolo speciale (r.s.) - Segretario tecnico r.s.	-Collaboratore amm.vo contabile	14	VII
(Aggiungere dopo Commesso)			
- Agente tecnico capo r.s. - Agente tecnico r.s.	-Autista meccanico	11	IV

- Personale delle Ragionerie Provinciali dello Stato e Personale ausiliario delle Ragionerie Regionali e Provinciali dello stato

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Aggiungere a pag. 103, dopo Segretario)			
- Segretario tecnico r.s.	-Collaboratore amm.vo contabile	14	VII
(Aggiungere all'inizio di pag. 104)			
- Agente tecnico capo r.s. - Agente tecnico r.s.	-Autista meccanico	11	IV
- Capo operaio del Ruolo speciale servizi provinciali	-Assistente tecnico	188	VI
- Operaio specializzato del Ruolo speciale servizio provinciale	-Operatore di sala macchine	282	V

QUADRO XXI

MINISTERO DEI TRASPORTI

b) DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
(Modificare e aggiungere a pag. 108)			
- Ispettore aggiunto capo - Ispettore aggiunto principale - Ispettore aggiunto	)-Capo tecnico)-Collaboratore amm.vo)-Collaboratore - amministrativo-contabile	203 2 14	VII
....			
- Coadiutore superiore - Coadiutore principale - Coadiutore o Coadiutore dattilografo	)-Operatore amm.vo)-Telescriventista centralista operatore radio spec.)-Operatore amm.vo-contabile)-Addetto ai terminali evoluti	4 209 16 283	V
- Coadiutore meccanografo superiore abilitato a funzioni di esaminatore - Coadiutore meccanografo principale abilitato a funzioni di esaminatore - Coadiutore meccanografo abilitato a funzioni di esaminatore	)-Assistente amministrativo	3	VI
....			

- Operaio specializzato . Meccanico	Collaudatore meccanico	40	V
	Autista meccanico spec	12	
- Operaio qualificato . Meccanico	-Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	35	IV
	-Aggiustatore meccanico	38	
	-Autista meccanico	11	
- Operaio comune	-Addetto alle lavorazioni	210	III
	-Conducente di automezzi	10	

QUADRO XXII

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Direttore aggiunto	-Funzionario amministrativo	1	VIII
- Direttore di Sezione	-Analista di organizzazione	20	VIII
- Consigliere	-Funzionario statistico	28	VIII
	-Ispettore di produzione tecnico-artistica	167	VIII
- Segretario capo	-Collaboratore amministrativo	2	VII
- Segretario principale	-Collaboratore amministrativo contabile	14	VII
- Segretario	-Vice ispettore di produzione tecnico artistica	166	VII
	-Programmatore di sistema	274	VII
- Coadiutore superiore	-Operatore amministrativo	4	V
	-Stenodattilografo	6	V
- Coadiutore principale	-Telescriventista centralinista operatore radio spec.	209	V
- Coadiutore e coadiutore dattilografo	-Tipografo impressore spec.	120	V
- Agente tecnico capo con attribubuzioni di proiezionista - Agente tecnico con attribuzioni di proiezionista	-Aiuto Cabinista fototelecinematografico	162	IV
- Agente tecnico capo - Agente tecnico	-Autista meccanico	11	IV
- Commesso capo - Commesso	-Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	III
- Operaio specializzato	-Coordinatore di rimessa	8	V

QUADRO XXIII

MINISTERO DELL'INTERNO

a) RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- RUOLI OPERATIVI ANTINCENDIO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Ispettore capo aggiunto - Ispettore superiore - Ispettore	-Ingegnere direttore	224	VIII
- Direttore sanitario aggiunto - Ispettore sanitario	-Direttore medico	226	VIII
- Direttore ginnico-sportivo aggiunto - Ispettore ginnico sportivo	-Direttore di servizio sociale	241	VIII
- Geometra e perito capo - Geometra e perito principale - Geometra e perito	-Capo tecnico	203	VII
- Capo reparto - Vice capo reparto - Capo squadra	-Assistente tecnico	188	VI
- Vigile del Fuoco	-Autista meccanico spec.	12	V
	-Motorista meccanico spec.	36	
	-Operatore spec.per la lavorazione profilati e laminati metallici	43	
	-Elettricista specializ.	51	
	-Elettromeccanico spec.	55	
	-Apparecchiatore elettronico specializzato	59	
	-Muratore specializzato	66	
	-Idraulico specializzato	72	
	-Conduttore specializzato di motori navali	96	

	-Marinaio autorizzato al traffico	110	V
	-Operatore fototelecinematografico	159	
	-Operatore subacqueo spec.	178	V
	-Telescriventista centralinista operatore radio spec.	209	
- RUOLI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE			
- Segretario capo - Segretario principale - Segretario	-Collaboratore amm.vo	2	VII
- Ragioniere capo - Ragioniere principale - Ragioniere	-Collaboratore amministrativo contabile	14	VII
- Coadiutore superiore - Coadiutore principale - Coadiutore	-Operatore amministrativo	4	V
- Coadiutore dattilog. superiore - Coadiutore dattilografo	-Stenodattilografo	6	V

- RUOLI DI SUPPORTO TECNICO

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Perito tecnico capo dei ruoli di supporto tecnico - Perito tecnico principale - Perito tecnico	-Capo tecnico	203	VII
- Coadiutore tecnico superiore - Coadiutore tecnico principale - Coadiutore tecnico	-Registratore di dati	281	V
	-Operatore sala macchine	282	
	-Addetto ai terminali evoluti	283	
	-Operatore tecn.special. di laboratorio	264	
	-Disegnatore specializzato	207	
Personale operaio:			
- Addetto alle lavorazioni comune	-Addetto alle lavorazioni	210	III
	-Addetto alla ristorazione	88	III
- Aggiustatore meccanico qual.	-Aggiustatore meccanico	38	IV
- Aggiustatore meccanico spec.	-Aggiustatore meccan. spec.	39	V
- Allestitore di legatoria-rilegatore qualificato	-Legatore	123	IV
- Allestitore di legatoria-rilegatore specializzato	-Operatore spec. per la lavorazione materiali non metallici	62	V
-Apparecchiatore elettronico spec.	-Apparecchiat.elettr.spec.	59	V
- Battilamiera qualificato	-Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	42	IV
- Battilamiera specializzato	-Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	43	V
- Cuciniere	-Operatore per l'alimentazione	89	IV
- Cuoco	-Operatore specializzato per l'alimentazione	90	V

- Elettrauto qualificato		-Elettromeccanico	54	IV
- Elettrauto specializzato		-Elettromeccanico special.	55	V
- Elettricista	qual.	-Elettricista	50	IV
Elettricista	spec.	-Eletricista specializ.	51	V
- Fabbro saldatore	qual.	-Saldatore	44	IV
	spec.	-Saldatore specializ.	45	V
- Falegname	qual.	-Falegname	69	IV
	spec.	-Falegname specializ.	70	V
- Fotoincisore		-Fotocompositore specializ.	122	V
- Fotolitografo		-Litografo specializ.	126	V
- Fototecnico		-Operatore fototelecinematografico	159	V
- Giardiniere		-Tecnico agrario spec.	251	V
- Idraulico	qual.	-Idraulico	71	IV
	spec.	-Idraulico specializzato	72	V
- Imbianchino-pittore		-Pittore	67	IV
		-Pittore specializzato	68	V
- Linotipista		-Tipografo compositore specializzato	118	V
- Litografo		-Litografo specializ.	126	V
- Magazziniere		-Addetto alle lavorazioni	210	III
- Motorista meccanico	qual.	-Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	35	IV
	spec.	-Motorista meccanico spec.	36	V
- Muratore	qual.	-Muratore	65	IV
	spec.	-Muratore specializzato	66	V
- Operatore macchine utensili	qual.	-Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	46	IV
	spec.	-Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	47	V
- Radioriparatore		-Apparecchiatore elettronico specializzato	59	V
- Tappezziere		-Operatore spec. per la lavorazione di materiali non metallici	62	V
- Tipocompositore-compositore		-Tipografo compositore spec.	118	V
- Tipoimpressore		-Tipografo impressore spec.	120	V
- Verniciatore		-Pittore	67	IV
		-Pittore specializzato	68	V

QUADRO AGGIUNTIVO A

PERSONALE OPERAIO DEL DISCIOLTO ENTE NAZIONALE LAVORATORI CIECHI

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
- Capo operaio	Assistente tecnico	188	VI
- Operaio specializzato			
. Cuoco	Operatore specializzato per l'alimentazione	90	V
. Decoratore o imbianchino	Pittore specializzato	68	V
. Addetto ai servizi di deposito e magazzino: Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	Operatore amministrativo	4	V
. Sarto e sottoqualifiche	Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici	62	V
. Famiglio	Cameriere direttore di sala e di bar	92	V
. Autista con patente civile D o E o militare	Autista meccanico specializzato	12	V
. Calzolaio e sottoqualifiche	Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici	62	V
. Restauratore	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	264	V
- Operaio qualificato:			
. Cuoco	Operatore per l'alimentazione	89	IV
. Imbianchino	Pittore	67	IV

QUALIFICA PRECEDENTE	PROFILI DI INQUADRAMENTO		QUALIFICA FUNZION.
. Addetti ai servizi di deposito e magazzino: Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	)-Coadiutore	5	IV
. Sarto	)-Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	61	IV
. Riordinatore casermaggio: Guardarobiere	)-Addetto ai servizi di vigilanza	23	IV
. Famiglio	)-Cameriere	91	IV
. Autista con patente C o corrispondente militare	)-Autista meccanico	11	IV
. Guardiano	)-Addetto ai servizi di vigilanza	23	IV
. Cameriere	)-Cameriere	91	IV
. Legatore: rilegatore in pelle, doratore	)-Legatore	123	IV
. Apparecchiatore telegrafonico telescriventista	)-Apparecchiatore elettronico	58	IV
. Doratore, stuccatore, tappezziere	)-Agente ausiliario di laboratorio tecnico	148	IV
. Calzolaio	)-Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	61	IV
- Operaio comune	)-Addetto alle lavorazioni	210	III
	)-Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	24	III

90A0290

CIRCOLARE 10 gennaio 1990, n. 43832.

Decreti di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Pubblicazione nei Bollettini ufficiali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del Personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministratori e del personale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Con la circolare n. 31144/8.312.21.4/50.290.CR del 23 marzo 1989, pubblicata anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, lo scrivente Dipartimento ritenne necessario, ad evitare seri problemi applicativi, invitare codeste Amministrazioni a soprassedere alla pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei decreti di inquadramento del personale in oggetto specificato fino a quando non fosse stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di disciplina delle prove selettive, di cui al comma decimo dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tale sospensione di pubblicazione era motivata dalla considerazione che lo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ancorava i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova selettiva ed ai corsi di riqualificazione alla data di pubblicazione, nei Bollettini ufficiali dei singoli Ministeri, dei decreti di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312.

Al riguardo, stanti i tempi non più contenuti nei termini brevi che ci si attendeva sull'emanazione del cennato decreto presidenziale, si ravvisa l'opportunità, al fine di evitare conseguenze negative che possono originare dal prolungarsi della mancata pubblicazione dei provvedimenti di inquadramento, di sbloccare la sospensione di tale pubblicazione presso codeste Amministrazioni in modo da superare, da un lato, interpretazioni restrittive, come ad esempio il rifiuto apposto da talune amministrazioni alla consegna di copie dei provvedimenti agli interessati, e, dall'altro, critiche di parte sindacale.

Pertanto codeste Amministrazioni debbono procedere, senza indugio, alla pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei decreti di inquadramento del personale nei profili professionali ex art. 4, comma ottavo, della legge n. 312/80, purché tali decreti siano stati registrati alla Corte dei conti, utilizzando il primo dei bollettini in corso di stampa in modo che la pubblicazione dei decreti possa produrre i suoi effetti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 marzo 1990. E ciò nella considerazione che lo scrivente Dipartimento si è diversamente orientato sulla determinazione delle modalità e dei termini relativi alla presentazione delle domande per la partecipazione alla prova selettiva, con la previsione, nello schema di disegno di legge sulla nuova disciplina della prova selettiva, all'uopo predisposto e diramato in data 16 novembre 1989, anche in relazione all'impegno assunto con le organizzazioni sindacali in sede di rinnovo dell'accordo per il periodo 1988-1990, di termini più brevi (45 giorni) e non più legati alla pubblicazione dei cennati decreti di inquadramento nei Bollettini ufficiali, ma direttamente alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Va da se anche che le indicazioni, suggerite nel punto *B* della successiva circolare n. 32811/8.312.21.4/50-290 CR del 28 aprile 1989 circa la ritenuta opportunità di fissare analoghi termini anche per la produzione delle domande di applicazione del nono comma del più volte citato art. 4 della legge n. 312, dovrebbero adeguarsi al contenuto della presente circolare, nel senso che i termini stessi, che possono essere quantificati nella stessa misura di quelli previsti per la partecipazione alla prova selettiva, debbano iniziare a decorrere, non già dalla pubblicazione dei decreti di inquadramento ex art. 4, ottavo comma, della predetta legge, ma dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, emanati in attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicazione alla quale lo scrivente Dipartimento provvederà direttamente entro il 15 aprile 1990.

Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* sarà pubblicato, a cura di questo Dipartimento medesimo, anche un avviso per informare gli interessati dell'inizio della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di applicazione del citato nono comma.

Il Ministro: GASPARI

90A0291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,500	1254,500	1254,60	1254,500	1254,500	1254,50	1254,500	1254,500	1254,500	1254,50
E.C.U.	1515 —	1515 —	1515,10	1515 —	1515 —	1515 —	1515 —	1515 —	1515 —	1515 —
Marco tedesco	745,750	745,750	745,50	745,750	745,750	745,75	745,800	745,750	745,750	745,75
Franco francese	219,010	219,010	219,29	219,010	219,010	219,01	218,990	219,010	219,010	219 —
Lira sterlina	2086,150	2086,150	2088 —	2086,150	2086,150	2086,15	2087 —	2086,150	2086,150	2086,15
Fiorino olandese	661,490	661,490	661,75	661,490	661,490	661,49	661,500	661,490	661,490	661,49
Franco belga	35,566	35,566	35,60	35,566	35,566	35,56	35,561	35,566	35,566	35,56
Peseta spagnola	11,448	11,448	11,48	11,448	11,448	11,44	11,448	11,448	11,448	11,44
Corona danese	192,370	192,370	192,75	192,370	192,370	192,37	192,380	192,370	192,370	192,37
Lira irlandese	1968,700	1968,700	1970 —	1968,700	1968,700	1968,70	1968,500	1968,700	1968,700	—
Dracma greca	7,987	7,987	7,98	7,987	7,987	—	7,982	7,987	7,987	—
Escudo portoghese	8,450	8,450	8,46	8,450	8,450	8,45	8,450	8,450	8,450	8,45
Dollaro canadese	1085 —	1085 —	1085 —	1085 —	1085 —	1085 —	1084,250	1085 —	1085 —	1085 —
Yen giapponese	8,619	8,619	8,62	8,619	8,619	8,61	8,616	8,619	8,619	8,61
Franco svizzero	836,230	836,230	839 —	836,230	836,230	836,23	836,590	836,230	836,230	836,22
Scellino austriaco	105,968	105,968	105,80	105,968	105,968	105,96	106 —	105,968	105,968	105,97
Corona norvegese	192,910	192,910	193,20	192,910	192,910	192,91	192,830	192,910	192,910	192,90
Corona svedese	204,640	204,640	205 —	204,640	204,640	204,64	204,450	204,640	204,640	204,65
Marco finlandese	315,300	315,300	315,50	315,300	315,300	315 —	315,500	315,300	315,300	—
Dollaro australiano	993,400	993,400	996 —	993,400	993,400	993,40	995,500	993,400	993,400	993,40

Media dei titoli del 12 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,725
» » » 22- 6-1987/91	91,475
» » » 18- 3-1987/94	75,550
» » » 21- 4-1987/94	75,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,925
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,675
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,125
» » » TR 2,5% 1983/93	85,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,975
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1985/90	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,500
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,550
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,475
» » » »	1- 9-1984/91	100,350
» » » »	1-10-1984/91	100,300
» » » »	1-11-1984/91	100,400
» » » »	1-12-1984/91	100,425
» » » »	1- 1-1985/92	100,650
» » » »	1- 2-1985/92	98,400
» » » »	18- 4-1986/92	99,925
» » » »	19- 5-1986/92	97,700
» » » »	20- 7-1987/92	98,425
» » » »	19- 8-1987/92	98,450
» » » »	1-11-1987/92	98,175
» » » »	1-12-1987/92	98,175
» » » »	1- 1-1988/93	97,675
» » » »	1- 2-1988/93	97,475
» » » »	1- 3-1988/93	97,075
» » » »	1- 4-1988/93	97,025
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,925
» » » »	18- 6-1986/93	96,500
» » » »	1- 7-1988/93	98,925
» » » »	17- 7-1986/93	96,400
» » » »	1- 8-1988/93	98,575
» » » »	19- 8-1986/93	95,425
» » » »	1- 9-1988/93	97,975
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	1-10-1988/93	97,825
» » » »	20-10-1986/93	96,275
» » » »	1-11-1988/93	98,300
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	97,025
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1989/94	97,875
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	96,850
» » » »	1- 4-1989/94	97,300
» » » »	1-10-1987/94	98,125
» » » »	1- 2-1985/95	97,350
» » » »	1- 3-1985/95	93,500
» » » »	1- 4-1985/95	93,250
» » » »	1- 5-1985/95	93,300
» » » »	1- 6-1985/95	93,700
» » » »	1- 7-1985/95	94,875
» » » »	1- 8-1985/95	93,950
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,425
» » » »	1-11-1985/95	94,700
» » » »	1-12-1985/95	95,400
» » » »	1- 1-1986/96	95,625
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,850
» » » »	1- 2-1986/96	95,550
» » » »	1- 3-1986/96	94,025
» » » »	1- 4-1986/96	93,550
» » » »	1- 5-1986/96	93,450
» » » »	1- 6-1986/96	94,075
» » » »	1- 7-1986/96	94,100
» » » »	1- 8-1986/96	93,275
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93 —
» » » »	1-11-1986/96	93 —
» » » »	1-12-1986/96	94,100
» » » »	1- 1-1987/97	93,500
» » » »	1- 2-1987/97	93,225
» » » »	18- 2-1987/97	93,175
» » » »	1- 3-1987/97	93,050
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	92,675
» » » »	1- 6-1987/97	92,775
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,375
» » » »	1- 9-1987/97	95,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,175
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,575
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,475
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,350
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,075
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,125
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	99,200
» » »	11,50%	1-10-1990	99,350
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,225
» » »	9,25%	1-12-1990	98,075
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991	97,225
» » »	11,50%	1-12-1991	97,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,525
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,275
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,075
» » »	12,50%	1-11-1993	96,575
» » »	12,50%	17-11-1993	96,525
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,375
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,675
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12010

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1255,500	1255,500	1256,10	1255.500	1255,500	1255,50	1255.500	1255.500	1255:500	1255,50
E C.U.	1516,450	1516,450	1515,50	1516.450	1516.45	1516.45	1516.300	1516:450	1516:450	1516,45
Marco tedesco	745.650	745,650	745,25	745,650	745.650	745.650	745.650	745.650	745,650	745,65
Franco francese	219.150	219,150	219 —	219,150	219,150	219,15	219.160	219,150	219.150	219,15
Lira sterlina	2096,700	2096.700	2098 —	2096,700	2096:70	2096.70	2097.600	2096,700	2096.700	2096.70
Fiorino olandese	661,250	661,250	661,40	661.250	661.250	661.250	661,250	661:250	661,250	661,25
Franco belga	35,574	35,574	35,58	35,574	35.574	35.57	35.563	35.574	35.574	35,57
Peseta spagnola	11,477	11,477	11,47	11.477	11.477	11.47	11.478	11 477	11.477	11.47
Corona danese	192,450	192,450	192,75	192.450	192.450	192.45	192,430	192,450	192.450	192:45
Lira irlandese	1968,900	1968,900	1970 —	1968.900	1968.90	1968,90	1969.300	1968,900	1968.900	—
Dracma greca	7.974	7,974	7.98	7.974	7.974	7,974	7,979	7.974	7.974	—
Escudo portoghese	8,460	8,460	8,46	8.460	8.460	8,46	8.460	8 460	8.460	8.46
Dollaro canadese	1084,300	1084,300	1086 —	1084.300	1084,300	1084.30	1083.650	1084,300	1084.300	1084.30
Yen giapponese	8,621	8,621	8,64	8,621	8,621	8;621	8.625	8;621	8,621	8,62
Franco svizzero	836,850	836,850	837,50	836,850	836.850	836.85	836.500	836,850	836.850	836,85
Scellino austriaco	105.940	105.940	106 —	105,940	105.940	105.94	105,943	105 940	105.940	105,94
Corona norvegese	193.080	193,080	193,30	193.080	193.080	193.08	193,120	193.080	193.080	193,08
Corona svedese	204.860	204,860	205 —	204.860	204,860	204.86	204.940	204,860	204.860	204.86
Marco finlandese	315.670	315.670	316 —	315.670	315,670	315.67	315,850	315,670	315.670	—
Dollaro australiano	994.500	994.500	995 —	994.500	994.500	994,50	995 —	994.500	994.500	994.50

Media dei titoli del 15 gennaio 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71.450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	96.800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92.750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91.725
» » » 22- 6-1987/91	91.500
» » » 18- 3-1987/94	76.250
» » » 21- 4-1987/94	74.950
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	92.925
Certificati di credito del Tesoro 13.25% 1- 1-1986/91	101.575
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,275
» » » 10% 18- 4-1987/92	95.350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94.425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90.425
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	90,225
» » » TR 2.5% 1983/93	85.500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100.100
» » » » 18- 9-1985/90	99.950
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	101.225
» » » » 1-12-1983/90	100.275
» » » » 18-12-1985/90	101,600
» » » » 1- 1-1984/91	100,450
» » » » 17- 1-1986/91	100,600
» » » » 1- 2-1984/91	101,475
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	99,900

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,525
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,500
» » » »	1- 9-1984/91	100,375
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,375
» » » »	1-12-1984/91	100,450
» » » »	1- 1-1985/92	100,150
» » » »	1- 2-1985/92	99,975
» » » »	18- 4-1986/92	98,475
» » » »	19- 5-1986/92	97,675
» » » »	20- 7-1987/92	98,425
» » » »	19- 8-1987/92	98,300
» » » »	1-11-1987/92	98,150
» » » »	1-12-1987/92	98,100
» » » »	1- 1-1988/93	97,650
» » » »	1- 2-1988/93	97,500
» » » »	1- 3-1988/93	97,050
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,900
» » » »	18- 6-1986/93	96,350
» » » »	1- 7-1988/93	98,925
» » » »	17- 7-1986/93	96,400
» » » »	1- 8-1988/93	98,600
» » » »	19- 8-1986/93	95,475
» » » »	1- 9-1988/93	97,975
» » » »	18- 9-1986/93	95,700
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,375
» » » »	1-11-1988/93	98,375
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	97,125
» » » »	1- 1-1989/94	97,825
» » » »	1- 2-1989/94	97,950
» » » »	1- 3-1989/94	97,500
» » » »	15- 3-1989/94	96,850
» » » »	1- 4-1989/94	97,250
» » » »	1-10-1987/94	98,175
» » » »	1- 2-1985/95	97,450
» » » »	1- 3-1985/95	93,600
» » » »	1- 4-1985/95	93,300
» » » »	1- 5-1985/95	93,400
» » » »	1- 6-1985/95	93,700
» » » »	1- 7-1985/95	94,900
» » » »	1- 8-1985/95	93,850
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	94,450
» » » »	1-11-1985/95	94,700
» » » »	1-12-1985/95	95,500
» » » »	1- 1-1986/96	95,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,825
» » » »	1- 2-1986/96	95,525
» » » »	1- 3-1986/96	94,125
» » » »	1- 4-1986/96	93,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,475
» » » »	1- 6-1986/96	94,050
» » » »	1- 7-1986/96	94,100
» » » »	1- 8-1986/96	93,275
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	92,975
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	94 —
» » » »	1- 1-1987/97	93,525
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,125
» » » »	1- 3-1987/97	93,050
» » » »	1- 4-1987/97	92,350
» » » »	1- 5-1987/97	92,625
» » » »	1- 6-1987/97	92,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,500
» » » »	1- 9-1987/97	95,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,600
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,475
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,825
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,075
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,175
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,200
» » »	11,50%	1-10-1990	99,325
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,225
» » »	9,25%	1-12-1990	98,125
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,675
» » »	11,50%	1-11-1991	97,275
» » »	11,50%	1-12-1991	97,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,875
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,350
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,100
» » »	12,50%	1-11-1993	96,600
» » »	12,50%	17-11-1993	96,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,775
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	92,900
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,875
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15010

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 gennaio 1990, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 17 aprile 1990 è di L. 96,98, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 16 luglio 1990 è di L. 94,06 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 è di L. 88,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A0327

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Secura - Fiduciaria e di revisione contabile - Società a responsabilità limitata», in Mirandola, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Secura - Fiduciaria e di revisione contabile - Società a responsabilità limitata», con sede in Mirandola (Modena), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A0309

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Provolone Padano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 29 novembre 1989:

presa in esame l'istanza presentata dal Consorzio del formaggio tipico Provolone con sede in Cremona, a nome e per conto dei produttori interessati, tendente ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine «Provolone Padano»;

considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

ha espresso il parere che:

sussistono i presupposti di carattere tecnico e tradizionale per il riconoscimento di una denominazione di origine che colleghi la produzione del formaggio di cui trattasi alla zona dove la stessa si è di fatto nel tempo determinata nel rispetto di metodologie di produzione e di caratteristiche organolettiche e di forma specifiche;

il territorio di ritenere valido ai fini della individuazione della zona di produzione del formaggio di cui trattasi è quello qui di seguito indicato:

Regione Lombardia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;

i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanella, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco, Carobbio degli Angeli e Chiuduno ricadenti nella provincia di Bergamo;

i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano ricadenti nella provincia di Mantova.

Regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza e Rovigo;

i comuni di Baone, Monselice, Bagnoli di Sopra, Agna, Montagnana, San Fidenzio, Saletta, Ospedaletto Euganeo, Este, Santa Margherita d'Adige, Pozzonovo, Casale di Scodosia, Meglidino S. Vitale, Carcesi, Ponzo, Vighizzale d'Este, S. Elena, Solesino, Anguillara Veneta, Piacenza d'Adige, Boara ricadenti nella provincia di Padova.

Regione Emilia-Romagna:

l'intero territorio amministrativo della provincia di Piacenza.

Provincia autonoma di Trento:

i comuni di Ala, Avio, Besanello, Brentonico, Bleggio Superiore ed Inferiore, Cagliano, Folgaria, Igena, Lomaso, Muri, Ronzo, Rovereto, Trambileno, Vallorsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledrò, Nago, Riva del Garda;

la denominazione di origine proposta, nella quale il termine geografico «Padano» intende richiamare le componenti ambientali e tradizionali soprarichiamate esistenti nella detta zona di produzione, non sembra adeguata poiché non sufficientemente suffragata da un uso commerciale diffuso;

la scelta della denominazione di origine fra le varie denominazioni in uso — e che dovrà comunque riferirsi alla zona di produzione — rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che valuterà i motivi di legittimità e di merito sia proposti dal Consorzio istante, sia rilevanti dalle indagini conoscitive effettuate dal comitato stesso;

lo standard di produzione e le caratteristiche del formaggio provolone proposto per il riconoscimento della denominazione di origine sono qui di seguito specificate:

formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero ed acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione sopra citata;

la coagulazione deve essere ottenuta con caglio di vitello, di capretto e/o di agnello;

la filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, deve essere effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo, esclusivamente su cagliate ottenute nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte;

la modellatura deve essere effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi; successivamente la pasta deve essere sottoposta alla salatura in salamoia per un periodo di tempo variante da 12 ore fino a 25 giorni, in relazione al peso della forma;

la stagionatura deve essere effettuata, secondo l'uso tradizionale, appendendo le forme in ambienti idonei per temperatura e umidità Il periodo minimo è di 30 giorni;

il formaggio, in funzione delle modalità di produzione e di stagionatura, può essere usato da tavola, se la stagionatura non supera i dodici mesi ed anche da grattugia quando questa è superiore;

forma: a salame, a melone, a pera tronco-conica, con base a calotta appiattita; la superficie esterna presenta leggere insenature, anche dovute al passaggio delle corde di sostegno;

peso: da kg 0,500 a kg 100; più specificatamente da kg 0,500 a kg 6 per il formaggio destinato al consumo dopo una stagionatura di breve periodo, da oltre kg 6 a kg 100 per il formaggio destinato al consumo dopo una stagionatura di medio-lungo periodo;

crosta: liscia, sottile, lucida, di colore giallo dorato, talvolta giallo bruno;

pasta: compatta, può presentare una leggera e rada occhiatura ed è tollerata una leggera sfogliatura; di colore leggermente paglierino;

sapore: delicato fino alla media stagionatura di 2-3 mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto e/o di agnello;

grasso sulla sostanza secca 44%.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere con riguardo esclusivamente alla zona di produzione ed allo standard qualitativo proposto dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0292

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Asti, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34 al terzo rigo, dove scritto: «, San Damiano d'Asti», leggasi: «, San Damiano d'Asti, *Villanova d'Asti*».

90A0293

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Catanzaro, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 94 alla seconda riga, dove scritto: «... Chiaravalle Centrale, *Cirò* ...», leggasi: «Chiaravalle Centrale, *Cirò Marina*, ...».

90A0294

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Novara, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 225, al terzo rigo, dell'art. 1, dove è scritto: «... nei seguenti comuni: *Arola* ...», leggasi: «... nei seguenti comuni: *Arona*, ...».

90A0295

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Parma, del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché la fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 242 al terzo e al quarto rigo, dell'art. 1, dove è scritto: «... Borgo Val di Taro, Collecchio, Colorno ...», leggasi: «... Borgo Val di Taro, *Busseto*, Collecchio, Colorno ...».

90A0296

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministro dei trasporti datati 6 dicembre 1989 recanti norme riguardanti l'omologazione di parti di veicoli a motore e l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive CEE. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989).

I titoli dei decreti ministeriali citati in epigrafe, riportati nelle sotto elencate pagine del supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata e risultanti non corrispondenti ai rispettivi testi dei decreti medesimi, la cui impaginazione rimane inalterata, sono così rettificati:

Il titolo apposto in testa al decreto riportato alla pag. 17 è sostituito dal seguente titolo:

«DECRETO 6 dicembre 1989.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

Il titolo apposto in testa al decreto riportato alla pag. 29 è sostituito dal seguente titolo:

«DECRETO 6 dicembre 1989.

Adeguamento al progresso tecnico delle direttive n. 70/157 CEE, n. 70/220/CEE, n. 72/245/CEE, n. 72/306/CEE, n. 80/1268/CEE e n. 80/1269/CEE del Consiglio concernenti il settore dei veicoli a motore».

Il titolo apposto in testa al decreto riportato alla pag. 41 è sostituito dal seguente titolo:

«DECRETO 6 dicembre 1989.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di luci di ingombro, di luci anteriori di posizione, di luci posteriori di posizione e di luci di arresto per veicoli a motore e relativi rimorchi».

Il titolo apposto in testa al decreto riportato alla pag. 59 è sostituito dal seguente titolo:

«DECRETO 6 dicembre 1989.

Norme relative alla omologazione CEE dei tipi di proiettore per veicoli a motore emettenti fasci di profondità e/o anabbaglianti nonché dei tipi di lampada ad incandescenza destinati a tali proiettori».

Pertanto, in corrispondenza delle rettifiche come sopra effettuate, va modificato l'ordine dei titoli riportati sia nel «Sommario» pubblicato alla pag. 2 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - sia nella testata a pag. 1 del sopra richiamato supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* medesima e sia nel successivo indice riportato alle pagine 3 e 4 dello stesso supplemento.

90A0297

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 1 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000